



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 Data 28/09/2020

OGGETTO ; Approvazione Bilancio di previsione triennio 2020-2022.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **18:48**, nella Residenza Comunale, in apposita sala, regolarmente convocati all'appello nominale risultano presenti i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	MATTANA SALVATORE	Sindaco	Si	
2.	GUIISO EFISIO ANDREA	Vice Sindaco	Si	
3.	MELONI GIAN LUIGI	Consigliere		Si
4.	SPIGA MIRKO	Consigliere	Si	
5.	SPANO MANUELA	Consigliere	Si	
6.	SALIS MASSIMILIANO	Consigliere	Si	
7.	CABONI MICAELA	Consigliere	Si	
8.	SANNA ALESSANDRA	Consigliere	Si	
9.	MURA STEFANIA	Consigliere	Si	
10.	COIS VITTORIO	Consigliere	Si	
11.	CASCHILI ANDREA	Consigliere	Si	
12.	MURGIA FRANCESCO	Consigliere	Si	
13.	MELIS IGOR	Consigliere	Si	
14.	BUONOMO ATTILIO	Consigliere	Si	
15.	PORCU MICHELA	Consigliere	Si	
16.	SPANO JESSICA	Consigliere		Si
17.	PINNA CLAUDIA	Consigliere	Si	

Presiede il sig. **Dott. Cois Vittorio** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/00 la **Dott. MUNTONI MATTEO**, Segretario Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

**PARERE TECNICO**

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

si attesta la regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del tuel

Data: 24/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-FIT - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI**  
**SERRA ANTONELLA**  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Vittorio Cois passa la parola all'Assessore Andrea Caschili che illustra la proposta.

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

**Ricordato** che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

**Atteso** che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n. 60. in data 18/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2020-2022 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n.61 in data 18/09/2020, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

la deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione non viene adottata in quanto negativa per assenza di aree e fabbricati da destinare alle attività di cui sopra;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati tutti i documenti in esso previsti ;

**Dato atto** che con le deliberazioni:  
di Giunta Comunale:

n. 5 in data 09.07.2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria, che sono confermate;

n. 16. in data 29.04.2010, relativa all'approvazione del regolamento disciplinante le tariffe per l'applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 446/1997 che sono confermate;

n. 90 e 93 del 9.10 e 16.11 2016 . e n. 20 del 17.04.2019, relative all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, che sono confermate ;

n. 4 in data 27.01.2006, relativa all'approvazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, che sono confermate;

n. 48. in data 18.05.2012., esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle nuove tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali,

che i proventi da violazione al codice della strada saranno destinati con successivo atto di giunta e che pertanto le somme sono accantonate in apposito fondo al netto dell'FCDE;

del Consiglio Comunale:

n. 33 in data 28.09.2020, relativa all'approvazione della TARI, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- n. 13 del 30.04.2020 relativa alla conferma delle aliquote IMU;
- n. 66/97 riguardante modifiche al regolamento in merito al trasporto studenti scuola secondaria di secondo grado punto 5, che stabilisce che la tariffa a carico dell'utente varia in relazione all'aumento del costo del biglietto praticato dall'ARST;
- n. 12 del 30/4/2020 riguardante l'approvazione del regolamento disciplinante l'IMU;
- n. 16 del 1/6/2020 riguardante l'approvazione del regolamento di disciplina della TARI;
- n. 37 del 28/9/2020 riguardante l'approvazione del regolamento generale delle entrate

**Vista** la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2019;

**Visti** altresì:

> ['articolo 109, comma 2, del D.L. n. 18/2020](#) stabilisce che gli enti locali, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, possono utilizzare, per l'esercizio finanziario 2020, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal [D.P.R. n. 380/2001](#), fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, per finanziare le spese correnti connesse con l'emergenza COVID-19. In sostanza, tale facoltà è stata prevista in deroga alla regola principale che era stata introdotta dall'[articolo 1, comma 460, Legge n. 232/2016](#); tale deroga doveva essere espressa in quanto, nel vigente quadro normativo, si rinvia il principio generale di divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale.

Conseguentemente, i proventi in questione, oltre a dover essere prioritariamente utilizzati per garantire gli equilibri di bilancio, dovranno essere destinati agli specifici utilizzi stabiliti dalla [Legge n. 232/2016](#), senza vincoli temporali, e, per il solo anno 2020, a quelli previsti dal [D.L. n. 18/2020](#), e cioè:

- utilizzo ai fini del riequilibrio di bilancio;
- spese correnti emergenza Covid-19;
- realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione e demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche.

**Si da atto** che nel bilancio di previsione 2020- 2022 non ci si è avvalsi di questa facoltà e i proventi sono stati destinati a spese di progettazione attivabili in relazione allo stato di accertamento delle entrate;

**Preso atto** che:

- del DL 124/2019 ( collegato fiscale) e la L 160/2019 ( legge di bilancio) abrogano numerosi limiti di spesa che hanno caratterizzato i vincoli di finanza pubblica per un decennio quali quelli relativi a (formazione, missioni, incarichi di consulenza, acquisto immobili, acquisto mezzi e loro manutenzione) e che di questi sono rimasti:

- Spese per l'informatica max 50% della spesa media del triennio 2013-2015 esclusi gli acquisti Mepa e Consip ( L 208/2015 articolo 1 comma 512 e seguenti)
- Consulenze informatiche divieto ( L 228/2012 art 1 comma 146)

- Incarichi di studio, ricerca, consulenza max 4,2% sulla spesa del personale 2012 se inferiore a 5 milioni di euro ( DI 66/2014 articolo 14)
- Incarichi co.co.co divieto ( art 22 DLGS 75/2017; art 7 comma 5 bis DLGS 165/2001)

E che altresì risultano abrogati gli adempimenti relativi alla predisposizione dei piani triennali di razionalizzazione e utilizzo delle dotazioni strumentali, e i vincoli procedurali riguardanti le locazioni e le manutenzione degli immobili ( articolo 24 del DI 66/2014);

-l'articolo 9 comma 1 e 1 bis della Legge 243/2012 si legge quanto segue:

[...] “1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. 1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

La Ragioneria Generale dello Stato che con la propria circolare 5 del 09/03/2020 ha inteso ribadire l'esistenza del rispetto dell'obbligo sancito dal richiamato articolo 9 comma primo della legge costituzionale 243/2012 da assolversi, però, quale obiettivo di comparto, in particolare essa ha espresso le seguenti precisazioni:

l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n.247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito;

sempre ai sensi delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito);

il rispetto dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall'art. 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, da questa Amministrazione, per ogni “esercizio di riferimento” e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti “del territorio” al fine di assicurarne il rispetto;

nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.

**Dato atto** che è stato iscritto in bilancio l'avanzo di amministrazione per un importo pari a 1.421.788,57 euro di cui 1.121.788,57 con vincolo di destinazione, euro 300.000,00 da avanzo libero per fronteggiare le criticità derivanti dalla pandemia Covid-19;

**Dato atto** altresì che l'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 con atto C.C. n. 26 del 11/8/2020 e pertanto l'avanzo di amministrazione è accertato nella sua reale entità;

**Tenuto conto** che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole:

- del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 , e nello specifico l'articolo 164 che stabilisce al comma 1 "L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli. "

Il Presidente del Consiglio Vittorio Cois apre la discussione.

Per quanto non espressamente riportato nel presente verbale, si rinvia integralmente alla video registrazione pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Il Consigliere Francesco Murgia prende la parola per evidenziare che questa amministrazione non ha mai approvato il bilancio nei termini previsti dalla normativa, ma si è sempre avvalsa delle norme che hanno consentito di approvare il bilancio oltre i termini. Nel 2016 venne approvato ad agosto, nel 2017 ad aprile, nel 2018 a giugno, nel 2019 a maggio. Quindi si tratta di un cronico ritardo che è stato oggetto di interrogazioni da parte della minoranza.

L'Assessore Massimiliano Salis evidenzia che si tratta di un bilancio che al settanta per cento riguarda scelte che sono state già fatte perchè siamo ormai a fine anno. Alcune cose sono state realizzate perchè previste nel bilancio pluriennale. Ci sono stati dei tagli che hanno costretto l'amministrazione a ragionare e a mettere mano, e dunque rimodulare, ad alcuni stanziamenti. Da subito, agli occhi di chi legge il bilancio, possono essere notati tutti gli interventi che sono stati stanziati a favore delle imprese e che hanno consentito a 50 di loro di avere un contributo importante. Inoltre, sono stati fatti interventi legati all'emergenza Covid per oltre 170 mila euro e circa 340 mila euro per l'emergenza sociale.

Il Sindaco interviene per evidenziare che nel bilancio sono stati previsti tutti i fondi per dare gli incarichi per l'adeguamento degli strumenti urbanistici, strumenti fondamentali per la corretta programmazione del territorio; sono stati stanziati i fondi per la protezione civile, sia per implementare le attrezzature che per adeguare il piano di protezione civile. Inoltre, sono stati stanziati i fondi per gli interventi nel centro storico per la toponomastica. Gli interventi più importanti sono quelli che riguardano Villa Siotto per gli aspetti di carattere musicale e produttivo. Infine, gli interventi a favore delle imprese devono essere evidenziati perchè hanno consentito di venire incontro in questo momento difficile alle realtà produttive.

**Udito** Il Presidente che mette in votazione l'argomento con:

Voti favorevoli: 10

Consiglieri astenuti: 2 (M. Porcu, A. Buonomo)

Voti contrari: (F. Murgia, C. Pinna, I. Melis)

**DELIBERA**

**Di dare atto** che:

il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Di pubblicare** sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

**Di trasmettere** i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere, con:

Voti favorevoli: 10

Consiglieri astenuti: 2 (M. Porcu, A. Buonomo)

Voti contrari: (F. Murgia, C. Pinna, I. Melis)

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il  
Presidente del Consiglio  
Dott. Cois Vittorio

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Il Segretario Comunale  
Dott. MUNTONI MATTEO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*